

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Misure patrimoniali di sicurezza e di prevenzione

La decisione

Confisca - Confisca allargata - confisca di prevenzione - principio di preclusione processuale - criterio di ragionevolezza temporale (L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*sexies*; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24)

Fra la confisca allargata e quella di prevenzione opera il principio di preclusione in forza del quale il provvedimento di revoca o rigetto di una delle due esclude l'adozione dell'altra allorquando entrambe si fondino sulla valutazione dei medesimi requisiti.

La confisca allargata può avere ad oggetto anche beni acquisiti in un periodo antecedente all'epoca di commissione del fatto di reato, purché tra i due momenti non intercorra un lasso di tempo eccessivo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 29 dicembre 2017 (ud. 30 novembre 2017) IPPOLITO, *Presidente* - CRISCULO, *Relatore* - ANIELLO, *P.G. (conf.)* - Losito e altri, *ricorrenti*.

Confisca “allargata” e di prevenzione: alcune precisazioni ad opera della Cassazione

Il commento approfondisce come, agli occhi della giurisprudenza di legittimità, il principio di preclusione spiega i suoi effetti nel rapporto tra confisca di prevenzione e allargata. Analizza altresì, con riferimento a quest'ultima forma di ablazione, la possibilità di confiscare anche beni acquisiti in un periodo non contestuale a quello di commissione del reato spia, tuttavia nel rispetto del criterio di ragionevolezza temporale.

The report analyses, accordingly to the Jurisprudence of the Supreme Court, how the principle of foreclosure operates in relation to the confiscation of prevention and to the broadened confiscation measures. Furthermore it elaborates, regarding to the latter case in particular, the possibility of confiscating those assets acquired in period that is not coinciding with the period of commission of the offense, consistently in compliance with the principle of time reasonableness.

La sentenza in commento, a margine delle altre questioni eccepite nei motivi di ricorso, consente di chiarire, con riferimento alla confisca “allargata” ex art. 12-*sexies* L. 7 agosto 1992, n. 356, l'operatività del principio di preclusione processuale, corollario applicativo del più ampio principio del *ne bis in idem*, e di quello di ragionevolezza temporale.

Il primo, in particolare, spiega i suoi effetti allorché, come nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità, in relazione ad analoghi beni, il giudice penale proceda all'ablazione "allargata", nonostante nel procedimento di prevenzione sia stata disposta la revoca della confisca di prevenzione, *ex art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*¹.

Al fine di meglio comprendere la questione di cui ci si occupa preme descrivere, seppur brevemente, i presupposti applicativi delle due forme di ablazione. Entrambe hanno ad oggetto beni di presunta origine illecita poiché di valore sproporzionato rispetto all'attività economica svolta dal soggetto che ne ha la disponibilità, incapace di giustificarne la loro legittima provenienza. Esse, tuttavia, si differenziano quanto al presupposto soggettivo di applicazione. La confisca di prevenzione, infatti, rispetto a quella allargata, che presuppone l'accertamento della penale responsabilità del soggetto e, dunque, l'intervenuta condanna per uno dei reati tassativamente indicati dal legislatore, trova applicazione nei confronti di coloro rispetto ai quali il giudice della prevenzione ha formulato un giudizio positivo di pericolosità sociale.

Stanti i profili di contiguità fra le due misure, ben potranno verificarsi situazioni in cui la sovrapposizione delle rispettive dinamiche processuali comporti il ricorso a preclusioni nel caso di decisioni contrapposte, capaci di incidere sulla possibile adozione dell'una ovvero dell'altra forma di ablazione. In altri termini, il provvedimento definitivo di rigetto ovvero di revoca di una delle due tipologie di confisca ostacola l'adozione dell'altra se, alla base di entrambe, v'è una valutazione avente ad oggetto analoghi presupposti.

Se, dunque, nel procedimento di prevenzione viene disposta la revoca della confisca antimafia, escludendo la provenienza illegittima dei beni poiché considerati non di valore sproporzionato rispetto all'attività economica svolta dal soggetto interessato, il principio di preclusione impedisce che nel rito penale, in relazione agli stessi beni, il requisito della sproporzione, diversamente valutato, possa giustificarne la loro ablazione². L'esigenza di certezza del diritto,

¹ Per il rapporto tra confisca di prevenzione e confisca allargata si veda CORTESI, *Confisca di prevenzione "antimafia" e confisca allargata: rapporti e interferenze processuali*, in questa *Rivista*.

² Cfr. Cass., Sez VI, 6 febbraio 2104, G. C., in *dejure.it*. Con tale decisione la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il problema, opposto rispetto a quello deciso della sen-

alla base del principio del *ne bis in idem*, preclude la reiterazione di provvedimenti aventi ad oggetto la medesima cosa giudicata.

Va, tuttavia, precisato che le Sezioni unite, di recente, hanno fornito una diversa soluzione in relazione agli elementi che l'interessato può addurre al fine di spigare le ragioni della sproporzione nell'ipotesi di confisca di prevenzione e di confisca allargata, chiarendo se in entrambi i casi costui possa avvalersi o meno dei proventi dell'evasione fiscale³. Con riferimento alla prima forma di ablazione richiamata, muovendo dal tenore letterale dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 - in cui il legislatore prevede quale requisito alternativo anche il fatto che i beni siano frutto o reimpiego di attività illecite - la Corte ha dato risposta negativa. In relazione alla seconda, diversamente, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità per il soggetto di avvalersi dei proventi di evasione, ricondotti così al rango di prova liberatoria. Il differente approccio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, inevitabilmente, incide sul meccanismo della preclusione processuale.

La Corte di legittimità, nel caso in esame, ha escluso l'operatività di tale meccanismo giacché alla base delle contrapposte decisioni non v'è una diversa valutazione dei medesimi presupposti. Il giudice della prevenzione avrebbe, infatti, revocato l'irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale poiché nei confronti del soggetto proposto non era stato formulato il giudizio affermativo di pericolosità sociale, ritenuto presupposto applicativo imprescindibile della confisca antimafia. Preme, infatti, precisare che il legislatore con i c.d. "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009⁴, le cui modifiche sono state poi recepite dal c.d. Codice Antimafia del 2011 (d.lgs. n. 159 del 2011), prevedendo la possibilità di irrogare la confisca antimafia disgiuntamente dall'applicazione di una misura di prevenzione personale, fino ad allora considerata, per la prima, presupposto necessario, non ha sancito l'irrilevanza dell'accertamento della pericolosità sociale del proposto. La giuri-

tenza in commento, avente ad oggetto la revoca della confisca allargata nel rito penale e l'irrogazione di quella antimafia nel procedimento di prevenzione.

³ Cfr. Cass., Sez. un., 29.5.2014, Repaci, in *Mass. Uff.*, n. 260245. In dottrina si veda A. QUATTROCCHI, *La sproporzione dei beni tra evasione fiscale e pericolosità sociale*, in *Giur. it.*, 2015, 710. Cfr. anche FABERI, *Confisca "allargata" e "redditi in nero"*, in questa *Rivista online*.

⁴ Cfr. L. 24 luglio 2008, n. 125; L. 15 luglio 2009, n. 94.

sprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, ha precisato che ad essere venuto meno, a seguito delle richiamate novelle, non è il requisito della pericolosità sociale *tout court* bensì il solo profilo della sua attualità⁵. Al momento dell'irrogazione della misura patrimoniale il soggetto interessato non necessariamente deve risultare pericoloso, essendo infatti sufficiente accertare che egli si sia dimostrato tale almeno al momento di acquisto del bene.

Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il Tribunale di merito, prima, e la Corte di cassazione, poi, hanno escluso la confisca di prevenzione; tale decisione è scaturita non già dalla dimostrata legittima provenienza delle *res* da confiscare da parte del soggetto, bensì dal fatto che in capo a costui non è stata accertata la pericolosità sociale all'atto dell'acquisto.

Ribadito ciò, i giudici di legittimità hanno, inoltre, confermato il necessario rispetto, nell'irrogazione della misura *ex art. 12-sexies l. n. 356 del 1992*, del criterio di ragionevolezza temporale. Esso limita la confisca allargata ai beni che, seppur non "pertinenti" *ex art. 240 c.p.*, siano stati acquisiti dal soggetto interessato entro un arco temporale non eccessivamente lungo rispetto all'epoca di commissione del reato-spia.

Il *nomen* di confisca allargata trova la sua spiegazione nella possibilità, voluta dal legislatore al fine di colmare le lacune della confisca classica, di procedere all'ablazione delle *res* non collegate all'illecito da alcun nesso di derivazione, purtuttavia ritenute di origine illecita perché di valore sproporzionato rispetto all'attività economica svolta dal soggetto condannato. L'obiettivo della misura, volta a contrastare l'accumulo di ricchezze illecite al fine di evitare che la loro immissione nel mercato ne possa alterare l'equilibrio, va perseguito "in modo ragionevole".

La sentenza in commento, con l'affermazione della necessaria correlazione tra periodo di acquisto dei beni ed epoca di commissione del fatto illecito, offre, pertanto, un temperamento, ripreso e ribadito anche in altre recenti pronunce, all'orientamento giurisprudenziale delineatosi a partire dalla nota sentenza Montella⁶. In quell'occasione, infatti, i giudici di legittimità avevano confermato la

⁵ Cfr. Cass., Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, in *Mass. Uff.*, n. 262602.

⁶ Cass., Sez. un. 19 gennaio 2004, Montella, in *Cass. pen.*, 2004, 1182 con nota di FIDELBO.

possibilità di confiscare, al verificarsi dei requisiti contemplati dal legislatore, anche i beni acquisiti anteriormente rispetto all'epoca di commissione del reato.

La ragione di tale diversa impostazione può essere spiegata nei termini che seguono. Il requisito della sproporzione ha introdotto la c.d. categoria del sospetto presunto che consente di considerare di origine illecita beni sol perché di valore sproporzionato. I dubbi, dai più sollevati con riferimento a tale *modus operandi*, il quale non garantisce di colpire, con certezza, *res* di provenienza davvero illecita, si accentuerebbero ove tale meccanismo fosse esteso anche agli acquisti particolarmente risalenti nel tempo rispetto al momento di commissione del reato.

La presunzione della illegittima provenienza del bene può dirsi fondata e non irragionevole solo se riferita a beni acquisiti dal soggetto condannato in un momento vicino a quello della manifestazione della condotta illecita di costui.

Dunque, al pari della confisca di prevenzione, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato, al fine di conformare la misura al dettato costituzionale, la necessaria correlazione tra periodo di acquisto dei beni e manifestazione della pericolosità sociale del soggetto⁷, tale requisito temporale anche per la misura *ex art. 12-sexies* l. n. 356 del 1992 dovrebbe ritenersi imprescindibile, ancorché non espressamente contemplato dal legislatore.

Diversamente opinando si arrecherebbe una lesione al principio di ragionevolezza, compromesso ogniqualvolta la scelta dell'autorità giudiziaria non risulta sorretta da ragioni logico-razionali.

L'operatività del criterio temporale consente di porre un freno alla confisca allargata. Esso, tuttavia, così formulato suscita qualche perplessità. E, infatti, sarebbe rimessa alla discrezionalità del giudice la possibilità di ritenere sussistente un arco di tempo ragionevole, tale da giustificare l'ablazione, tra periodo di acquisto del bene e quello di realizzazione del fatto illecito, in evidente contrasto con l'esigenza di certezza del diritto.

SILVIA SEGALINA

⁷ Cass., Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, in *Mass. Uff.*, n. 262602.